

perio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potrà pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternità.

CASALINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINI. In questo articolo terzo vi è, al secondo capoverso, una frase che secondo me dovrebbe essere modificata. Esso dice: « Il sussidio dovrà essere pagato all'operaia-madre nella prima settimana del puerperio, secondo le norme, ecc. »

Con questa dicitura veniamo a vincolare quello che dovrebbe dire il regolamento, veniamo cioè, fino d'ora, a stabilire se sia bene o no che tutto quanto il sussidio venga pagato nella prima settimana del puerperio. Ora, a mio avviso, questo metodo non è conveniente, perchè, secondo la esperienza delle casse di maternità già istituite, è meglio che il sussidio venga diviso almeno in due rate. La prima si può pagare subito, l'altra quando si sia constatato che il riposo è davvero avvenuto. Altrimenti toglieremmo ogni salda garanzia a che il riposo avvenga.

Domanderei quindi semplicemente che in questo momento non si pregiudichi la questione e si lasci al regolamento di precisare se sarà fatto il pagamento intero nella prima settimana o se invece si spezzerà in due volte come avviene per le altre casse.

CABRINI, *relatore*. Qualche cosa bisogna garantire.

CASALINI. La metà può essere garantita subito e l'altra metà garantita dopo.

Ma, secondo me, sarebbe assai più prudente che lasciassimo tutta questa parte al regolamento. Ad ogni modo insisto perchè una parte, almeno la metà, sia lasciata a dopo.

CABRINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI, *relatore*. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Casalini, di sopprimere ogni disposizione la quale vincoli al pagamento di almeno una parte del sussidio, perchè potrebbe darsi questo inconveniente: che il sussidio arrivasse non soltanto nelle ultime settimane del puerperio, ma anche a puerperio finito. La preoccupazione è stata affacciata anche negli Uffici ed ha portato a questa disposizione di garanzia.

Ad ogni modo, siccome le preoccupazioni che muovono l'onorevole Casalini sono trovate dalla Commissione fondate, mi pare che si potrebbe raggiungere lo scopo modificando l'articolo così: « Il sussidio dovrà essere pagato all'operaia-madre almeno per una metà nella prima settimana del puerperio, ecc. », lasciando poi al regolamento di disciplinare il resto.

Poichè ho la parola, comunico, d'accordo con gli altri membri della Commissione che per rispondere ad una preoccupazione affacciata dagli industriali, la Commissione consente che si aggiunga a questo articolo 3° un ultimo capoverso così formulato: « Il regolamento determinerà inoltre in quali forme all'imprenditore o all'industriale dovrà essere notificata, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dell'aborto ».

Questo per mettere gli industriali al coperto da eventuali scherzi che potrebbero esser fatti contro di loro per farli cadere in contravvenzione alla legge.

Poichè la prima parte dell'articolo impone agli industriali l'obbligo di anticipare la metà del sussidio, bisogna dare agli industriali stessi la sicurezza di essere avvertiti in tempo che nessuno, maliziosamente, possa cagionar loro un danno.

PRESIDENTE. È d'accordo l'onorevole ministro?

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono d'accordo in questi emendamenti, già combinati insieme. Accetto che si dica che il sussidio dovrà essere pagato almeno per una metà nella prima settimana (e credo con questo di soddisfare il desiderio dell'onorevole Casalini), tenendo fermo che sia assicurato che nella prima settimana la puerpera avrà il sussidio. Ed accetto l'aggiunta desiderata dagli industriali, nei termini proposti dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 3° con gli emendamenti proposti e concordati tra l'onorevole ministro e la Commissione. Ne do lettura:

« La Cassa corrisponde ad ogni operaia, in occasione di parto o di aborto, un sussidio di lire 30 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto nell'articolo 381 del codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto.

« Il sussidio dovrà essere pagato alla operaia-madre, almeno per una metà, nella prima